



Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF

Condizioni contrattuali
Edizione gennaio 2025

Indice

Informazioni per i clienti	3
Condizioni contrattuali	5
A Disposizioni generali	5
A1 Basi del contratto d'assicurazione	5
A2 Inizio, durata e fine del contratto d'assicurazione	5
A3 Disdetta del contratto d'assicurazione	5
A4 Premio	6
A5 Comunicazioni all'Assicurazione dei mestieri	6

Informazioni per i clienti

Cosa occorre sapere sulla propria assicurazione
contro gli infortuni secondo la LAINF

Informazioni pratiche e giuridiche secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Le informazioni per i clienti intendono aiutarla a orientarsi nella documentazione concernente il contratto d'assicurazione. Determinanti per il contenuto e l'estensione dei reciproci diritti e obblighi sono il suo contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali. Il suo contratto d'assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dalle relative ordinanze.

Il suo partner contrattuale - chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (in seguito denominata Assicurazione dei mestieri), con sede statutaria in Sihlquai 255, 8031 Zurigo, una società cooperativa di diritto svizzero. Sul web siamo raggiungibili al seguente link: assicurazioneedemestieri.ch.

Persone assicurate

Assicurazione obbligatoria

Sono assicurati tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti ed i volontari.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria anche i familiari del datore di lavoro che lavorano nell'azienda se percepiscono un salario in contanti e versano i contributi AVS.

Assicurazione facoltativa

Sulla base di una convenzione speciale, possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.

Quali sono i rischi assicurati e quali prestazioni sono comprese nella copertura assicurativa?

Le prestazioni assicurative sono concesse per gli infortuni professionali e non professionali. I lavoratori a tempo parziale la cui durata settimanale presso un qualsiasi datore di lavoro non è pari o superiore a 8 ore sono assicurati solo contro gli infortuni professionali. Per queste persone, sono considerati infortuni professionali anche gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

Prestazioni assicurate (elenco non esaustivo)

Spese di cura	trattamento medico, degenza ospedaliera nel reparto comune etc.
Indennità giornaliera	80% del guadagno assicurato in caso di incapacità al lavoro totale, a partire dal 3° giorno successivo a quello dell'infortunio
Rendita d'invalidità	80% del guadagno assicurato in caso di invalidità totale
Rendite per i superstiti	<ul style="list-style-type: none">▪ 40% del guadagno assicurato per vedove/vedovi▪ 15% del guadagno assicurato per gli orfani di padre o di madre▪ 25% del guadagno assicurato per gli orfani di padre e di madre▪ max. 70% del guadagno assicurato in caso di più superstiti

Le indennità giornaliera e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. Questo vale fino a CHF 148 200 per persona e anno o CHF 406 per persona e giorno (dal 01.01.2016).

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro.

La copertura assicurativa termina:

- per le persone assicurate obbligatoriamente allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semi-salario;
- per le persone assicurate a titolo facoltativo 3 mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione in qualità di familiare non assicurato obbligatoriamente oppure con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria.

A quanto ammonta il premio e come viene calcolato?

Tutte le informazioni relative al premio e a eventuali tasse sono riportate nella proposta, nell'offerta risp. nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Il premio è fissato annualmente in via provvisoria e deve essere pagato anticipatamente. Il calcolo definitivo dei premi avviene al termine dell'anno assicurativo sulla base dei salari da dichiarare. Il conteggio dei premi definitivo decade se è stato concordato un premio forfetario.

L'Assicurazione dei mestieri ha il diritto di verificare i dati salariali.

Chi paga i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore.

Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore.

Scadenza del premio e ritardo nel pagamento

Il termine di pagamento dei premi è di 1 mese a contare dalla scadenza. Se il premio non viene versato entro il termine stabilito, al suo termine viene prelevato un interesse di mora nei confronti del datore di lavoro pari allo 0.5% al mese.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

Il contratto d'assicurazione inizia alla data stabilita nella polizza, nella conferma di accettazione o in una conferma scritta di copertura dell'Assicurazione dei mestieri.

Il contratto d'assicurazione è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto d'assicurazione si proroga di volta in volta tacitamente di un ulteriore anno se a una delle parti contraenti non è stato comunicato il recesso al più tardi tre mesi prima della scadenza.

Se il contratto d'assicurazione è stato stipulato per una durata inferiore a un anno, si estingue alla data indicata nella polizza.

I principali obblighi del contraente

Il contraente è tenuto:

- a rispondere alle domande contenute nella proposta in modo veritiero e completo;
- a comunicare immediatamente all'Assicurazione dei mestieri modifiche dei fatti dichiarati nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, che sono intervenute nel corso della durata del contratto d'assicurazione;
- a dichiarare la massa salariale definitiva;
- a pagare il premio entro il termine stabilito;
- a notificare immediatamente gli infortuni all'Assicurazione dei mestieri.

Inoltre, il contraente è tenuto in qualità di datore di lavoro:

- ad informare le persone assicurate dei provvedimenti necessari all'uscita (ad es. l'assicurazione per convezione, l'informazione alla cassa malati);
- a garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute in azienda.

Protezione e trattamento dei dati

Per quanto concerne l'impiego dei dati, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Condizioni contrattuali

A Disposizioni generali

A1 Basi del contratto d'assicurazione

Quali basi del contratto d'assicurazione si considerano:

- la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze;
- la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le relative ordinanze;
- la polizza;
- le dichiarazioni del contraente riportate nella proposta di assicurazione;
- le condizioni contrattuali, le condizioni particolari (CP) ed eventuali accordi.

A2 Inizio, durata e fine del contratto d'assicurazione

A2.1 Inizio del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione inizia alla data stabilita nella polizza, nella conferma di accettazione o in una conferma scritta di copertura dell'Assicurazione dei mestieri.

A2.2 Durata del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione è stipulato per la durata indicata nella polizza. Si rinnova di volta in volta tacitamente di un anno. Se il contratto d'assicurazione è stato stipulato per una durata inferiore a un anno, si estingue alla data indicata nella polizza.

A2.3 Fine del contratto d'assicurazione

A2.3.1 Assicurazione obbligatoria

L'assicurazione termina con la disdetta del contratto d'assicurazione. La rescissione del contratto d'assicurazione in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri lavoratori ai sensi della LAINF.

Se il contraente impiega lavoratori solo per una durata determinata e il contratto d'assicurazione viene stipulato esclusivamente per tale durata, l'assicurazione decade alla data riportata nella polizza. Se, contro ogni aspettativa, il contraente dovesse impiegare lavoratori dopo questa data, deve nuovamente assicurarli ai sensi della LAINF.

A2.3.2 Assicurazione facoltativa

L'assicurazione termina con la disdetta del contratto d'assicurazione. L'assicurazione termina in ogni caso per la singola persona assicurata:

- con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
- 3 mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione in qualità di familiare non assicurato obbligatoriamente.
- con l'esclusione dall'assicurazione.

A3 Disdetta del contratto d'assicurazione

A3.1 Disdetta alla scadenza

Il contratto d'assicurazione può essere disdetto fino a 3 mesi prima della scadenza.

A3.2 Disdetta a seguito di adeguamento dei premi

Determinante è il punto [A4.4](#).

A4 Premio

A4.1 Assicurazione con premio provvisorio

- A4.1.1 Se è stato concordato un premio provvisorio, il premio definitivo viene calcolato al termine dell'anno assicurativo in funzione della massa salariale dichiarata.
- A4.1.2 Per il calcolo del premio è determinante il salario assoggettato all'obbligo di premio conformemente alle disposizioni della LAINF.
- A4.1.3 L'Assicurazione dei mestieri esorta il contraente, di volta in volta alla fine dell'anno, a dichiarare la massa salariale definitiva. Se il contraente non adempie al proprio obbligo di dichiarazione entro il termine accordato dall'Assicurazione dei mestieri, essa fissa il premio mediante stima.
- A4.1.4 L'Assicurazione dei mestieri può
- adeguare il premio provvisorio alle mutate circostanze;
 - consultare in qualsiasi momento tutti i documenti rilevanti per la verifica delle informazioni.

A4.2 Assicurazione con premio forfetario

- A4.2.1 Il conteggio dei premi definitivo decade se è stato concordato un premio forfetario. Il contraente è tuttavia tenuto a effettuare registrazioni salariali.
- A4.2.2 Per il calcolo del premio è determinante il salario assoggettato all'obbligo di premio conformemente alle disposizioni della LAINF.
- A4.2.3 Se nell'assicurazione obbligatoria la somma annua effettiva dei salari supera i CHF 10 000, il contraente è tenuto a comunicarlo all'Assicurazione dei mestieri e a pagare l'eventuale premio supplementare richiesto, se necessario con effetto retroattivo entro i termini previsti dalla legge.
- A4.2.4 L'Assicurazione dei mestieri può
- adeguare il premio forfetario alle mutate circostanze;
 - consultare in qualsiasi momento tutti i documenti rilevanti per la verifica delle informazioni.

A4.3 Ritardo nel pagamento

Il termine di pagamento dei premi è di 1 mese a contare dalla scadenza. Se il premio non viene versato entro il termine stabilito, al suo termine viene prelevato un interesse di mora nei confronti del datore di lavoro pari allo 0.5% al mese.

A4.4 Adeguamento dei premi

- A4.4.1 L'Assicurazione dei mestieri può adeguare il contratto d'assicurazione con effetto dall'anno assicurativo successivo se si verificano i seguenti cambiamenti:
- tariffa dei premi o l'attribuzione dell'azienda alle sue classi e ai gradi ai sensi dell'art. 92 cpv. 5 LAINF;
 - tasso di premio netto;
 - percentuale di supplemento di premio per spese d'amministrazione;
 - contributo alla prevenzione degli infortuni;
 - contributo per le indennità di rincarato.
- L'Assicurazione dei mestieri comunica al contraente i nuovi tassi di premio al più tardi 2 mesi prima della fine dell'anno assicurativo.
- A4.4.2 In caso di aumento del tasso di premio netto e/o della percentuale di supplemento di premio per spese d'amministrazione il contraente ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per la fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire all'Assicurazione dei mestieri entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'assenza di disdetta da parte del contraente vale come consenso all'adeguamento del contratto.

A5 Comunicazioni all'Assicurazione dei mestieri

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate all'Assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo, o all'indirizzo info@branchenversicherung.ch. Per domande e comunicazioni vogliate rivolgervi al numero di telefono +41 44 267 61 61.